

**Roma, 27 aprile 2018**

**OGGETTO: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità**

## Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod.

### 6)

*Art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR*

#### *Aspetti Generali*

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del DLGS n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del DM 31 marzo 2008 e DM 27 ottobre 2009 ):

- prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3-septies del DLGS n. 502 del 1992;
- prestazioni di cui all'art. 26 della legge n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Il Ministero della salute - che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del DLGS n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi (*Risoluzione 3.12.2014, n.107*).

### ***Limite di deducibilità***

Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:

- l'importo già dedotto dal sostituto d'imposta e indicato nel punto 441 della CU 2018;
- l'importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

### ***Documentazione da controllare e conservare***

<b>Tipologia</b>	<b>Documenti</b>
Contributi versati ai fondi integrativi del SSN	Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo

## Contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali (Rigo E26, cod. 13)

*Art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR*

### *Aspetti generali*

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati (ex lavoratori dipendenti) se tali casse consentono agli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lett. a), i predetti contributi non concorrono alla formazione del reddito anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente (*Risoluzione 11.07.2008 n. 293 e Risoluzione 2.08.2016 n. 65*).

Qualora il sostituto d'imposta non abbia tenuto conto in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo può essere portato in deduzione dal pensionato nella dichiarazione dei redditi.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio, situazione del FASI - *Risoluzione 28.05.2004 n. 78*), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento, è stato anche precisato che qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (*Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.8*).

Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento dell'onere determina gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15 del TUIR (**Risoluzione 25.11.2005 n. 167**).

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:

- nell'interesse proprio;
- nell'interesse di familiari anche non a carico (**Risoluzione 2.08.2016 n. 65**).

### **Limiti di deducibilità**

La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN.

### **Documentazione da controllare e conservare**

<b>Tipologia</b>	<b>Documenti</b>
Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza a enti o casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali	Documento rilasciato dalla cassa o dall'ente attestante il pagamento oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare: -che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale, -che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro; -che il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare a versare i contributi assistenziali all'ente o alla cassa.

## **Previdenza complementare (Righi E27/E31)**

*art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR e Art. 8, DLGS n. 252 del 2005*

### *Aspetti generali*

L'art. 10, comma 1, lett. *e-bis*), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto”.

Il comma 4 del predetto art. 8 del DLGS n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità è ordinariamente di euro 5.164,57 e, in linea generale, è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (*Circolare 21.04.2009, n. 18, risposta 7*).

Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso non è stato esclusa dal reddito di lavoro dipendente (*Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n. 7*). Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati, comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l'importo non dedotto (*art. 8 del DLGS n. 252 del 2005*).

### ***Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)***

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili nel suddetto limite di 5.164,57 euro.

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d'imposta, se nel punto 411 della sezione "Previdenza Complementare" della Certificazione Unica 2018 è riportato il codice 1, occorre verificare che:

–l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto indicato nel punto 412 della CU 2018.  
Se è compilato anche il punto 421 della CU 2018, occorre verificare che l’importo indicato nella colonna 1 sia pari all’importo indicato nel punto 412 della CU 2018 diminuito di quanto indicato nel punto 422 della CU 2018;

–l’importo indicato nella colonna 2 corrisponda a quanto indicato nel punto 413 della CU 2018.  
Se è compilato anche il punto 421 della CU 2018, occorre verificare che l’importo indicato nella colonna 2, sia pari all’importo indicato nel punto 413 della CU 2018 diminuito di quanto indicato nel punto 423 della CU 2018.

### ***Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)***

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (*Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.8*).

Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, gli stessi possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione. In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57 fino ad un ammontare pari alla differenza tra l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui.

Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57:

- a decorrere dal sesto anno;
- entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.

Se nel punto 411 della sezione “Previdenza Complementare” della CU 2018 è riportato il codice 3, verificare che:

- l’importo inserito nella colonna 1 del rigo E28 sia pari alla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU 2018;
- l’importo inserito nella colonna 2 del rigo E28 sia pari all’importo indicato nel punto 413 della CU 2018.



### ***Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)***

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati.

In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (*Circolare 18.12.2007 n. 70, paragrafo 2.7*).

Se nel punto 411 della sezione "Previdenza Complementare" della CU 2018 è riportato il codice 2, occorre verificare che:

- l'importo nella colonna 1 del rigo E29 corrisponda a quanto indicato nel punto 412 della CU 2018;
- l'importo nella colonna 2 del rigo E29 corrisponda a quanto indicato nel punto 413 della CU 2018.

### ***Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)***

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell'art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (*Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.5*).

Se tali contributi sono stati versati tramite il datore di lavoro, e quindi è compilato il punto 421 della CU 2018, occorre verificare che:

- l'importo nella colonna 1 del rigo E30 corrisponda a quanto indicato nel punto 422 della CU 2018;
- l'importo nella colonna 2 del rigo E30 corrisponda a quanto indicato nel punto 423 della CU 2018.

### ***Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici (Rigo E31)***

Una precisa deroga viene prevista in merito alla disciplina sulla deducibilità dei contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (ad esempio, Fondo Scuola Espero) disponendo che tali contributi siano assoggettati alla disciplina prevista fino al 31 dicembre 2006. Per tali soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

Anche nel caso di lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari, occorre compilare il rigo E31 poiché, in tal caso, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (*Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 7*).

Se nel punto 411 della sezione "Previdenza Complementare" della CU 2018 è riportato il codice 4, occorre verificare che:

- l'importo nella colonna 1 del rigo E31 corrisponda a quanto indicato nel punto 412 della CU 2018;
- l'importo nella colonna 2 del rigo E31 corrisponda a quanto indicato nel punto 414 della CU 2018
- l'importo nella colonna 3 del rigo E31 corrisponda a quanto indicato nel punto 413 della CU 2018.

In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali), occorre verificare la corrispondenza dell'importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i rigi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31) con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

**Documentazione da controllare e conservare**

<b>Tipologia</b>	<b>Documenti</b>
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	-Certificazione Unica 2018 -Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	-Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo -Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: -Autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto -Ricevuta di versamento dei contributi -Certificazione Unica 2018

**Tabella riepilogativa:**

<b>RIGO</b>	<b>PUNTO 411 della CERTIFICAZIONE UNICA E NON RISULTA COMPILATO IL PUNTO 421 DELLA CERTIFICAZIONE UNICA</b>	<b>LIMITE DEDUCIBILITÀ</b>	<b>PUNTI CU 2018</b>
<b>E27</b>	<b>1</b>	<b>€ 5.164,57</b>	<b>412, 413</b>
<b>E28</b>	<b>3</b>	<b>€ 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)</b>	<b>412 417 e 413 ,</b>
<b>E29</b>	<b>2</b>	<b>Nessun limite</b>	<b>412, 413</b>
<b>E30</b>		<b>€ 5.164,57</b>	<b>422 e 423</b>
<b>E31</b>	<b>4</b>	<b>12% reddito complessivo (max € 5.164,57); Doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione (per i soli redditi lavoro dipendente e sempre nel rispetto del limite di € 5.164,57)</b>	<b>412, 414 e 413</b>